



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Raffaella Calò
nella causa iscritta al n. 628/2013 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

elettivamente domiciliata in Livorno, p.zza Benamozegh 17, presso lo studio degli avv.ti Irma Calderone e Gemma Calderone, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

MINISTERO dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA UFFICIO XII Ambito territoriale della provincia di Livorno

rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dall'avv. Angelo Pagliaro, funzionario presso l'Ufficio Legale dell'amministrazione provinciale presso la quale è elettivamente domiciliato;

resistente

all'udienza del 8 luglio 2015, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,30, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 8 maggio 2013 la ricorrente, dipendente del Ministero convenuto, attualmente di ruolo come docente di scuola media in Li-



vorno, premesso di avere svolto nel 1977/78 una supplenza annuale nella scuola dell'infanzia statale, nel 1978/79 un incarico annuale pre-ruolo nella scuola dell'infanzia statale, successivamente dall'a.s. 1979/80 all'a.s. 1982/83 quattro anni di servizio di ruolo nella scuola dell'infanzia comunale, 23 anni di servizio di ruolo nella scuola primaria statale e, a decorrere dall'a.s. 2006/07 servizio di ruolo nella scuola media (scuola secondaria di I grado), ha convenuto in giudizio il MIUR domandando l'accertamento del diritto di essa ricorrente ad ottenere il riconoscimento di tutto l'effettivo servizio nella scuola dell'infanzia prestato e, per l'effetto, l'accertamento del diritto di essa ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera nel profilo di docente di scuola media calcolando l'intera anzianità di servizio a tempo determinato e a tempo indeterminato senza applicazione del criterio della temporizzazione. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente con il riconoscimento del precedente periodo di servizio come sopra indicata oltre che la condanna della Amministrazione convenuta al pagamento in proprio favore dell'arretrata differenza stipendiale spettante, nella misura di euro 9.043,23 alla data del 1° aprile, e comunque per la diversa somma dovuta previa CTU, oltre alle somme maturande in pendenza di giudizio sino alla data della corretta ricostruzione di carriera, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94. Infine, la ricorrente ha domandato la condanna del MIUR alla regolarizzazione contributiva di essa ricorrente in ragione del maggior trattamento economico dovuto.

2. Il MIUR, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
3. La causa è stata istruita mediante esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, essendo la produzione documentale effettuata dal MIUR tardiva e dunque inammissibile, come eccepito dalla parte ricorrente alla prima udienza.
4. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei termini di seguito indicati.
5. La pretesa della ricorrente (che, come riconosciuto dal Ministero convenuto, aveva espresso ragioni di doglianza avverso la ricostruzione di carriera effet-



tuata dal Dirigente scolastico) si fonda sul combinato disposto degli artt. 83 del DPR n. 417/74 e dell'art. 57 l. 312/80 in base ai quali i passaggi del personale docente, ivi compreso quello delle materne, da ruolo inferiore a ruolo superiore comportano - secondo la prospettazione attorea - la valutazione per intero nel nuovo ruolo del servizio prestato nel precedente, mediante la piana ricostruzione di carriera, senza farsi luogo al sistema della c.d. temporizzazione secondo le modalità previste dall'art. 6 del DPR 345/83.

6. Tale ricostruzione del dettato normativo è condiviso dal Tribunale, per i seguenti motivi.
7. Il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire in passato che la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica" (C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536; C. Stato, sez. 6, 17 febbraio 1999, n. 151; C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861; C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4712). Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57, e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna (C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861).
8. Tali decisioni del giudice amministrativo si basano sull'assunto secondo cui vero è che la L. n. 312 del 1980, art. 57, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro. Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del



nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici. Dunque, se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la L. n. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo.

9. Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, comunque, spiegato che il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato "nel ruolo" inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti, quest'ultima norma, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità "di ruolo" e non anche a quella "non di ruolo" (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536).
10. Tale ricostruzione del quadro normativo vigente è stata successivamente fatta propria sia dalla giurisprudenza ordinaria di merito (v. tra le tante le sentenze prodotte dalla parte ricorrente) e di legittimità; la Cassazione infatti con la sentenza n. 2037 del 29 gennaio 2013 ha affermato il principio secondo cui "in tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo".
11. Condividendo questo giudice quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria sopra richiamata, la domanda deve dunque essere accolta, per



le ragioni dette sopra, dovendosi dunque disapplicare il decreto del Dirigente scolastico n. 243/2008 e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento di tutto l'effettivo servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia dall'a.s. 1979/80 all'a.s. 1982/83.

12. Quanto ai due anni di servizio a tempo determinato svolti dalla ricorrente, e segnatamente la supplenza annuale svolta nel 1977/78 e l'incarico annuale pre-ruolo nell'a.s. 1978/79, il diritto della ricorrente a vedersi computare per intero tale servizio discende non dalle norme sopra richiamate e in particolare dall'art. 83 cit. (v. sul punto C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536) quanto piuttosto dal disposto dell'art. 485 d. lgs. n. 297/94 (c.d. TU della scuola) che prevede il riconoscimento per intero, per i primi quattro anni, del servizio non di ruolo prestato anche nelle scuole materne statali o comunali (v. art. 485 commi da 1 a 3, d. lgs. n. 297/94).
13. Pertanto, e in conclusione la domanda deve essere accolta, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento per intero del servizio dalla stessa prestato nella scuola per l'infanzia, e la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze stipendiali maturate e maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge e salvo il divieto di cumulo. Attesa la scarsa comprensibilità dei conteggi redatti dal sindacato e allegati al ricorso (v. doc. n. 17 allegato al ricorso) e ritenuta l'assenza di tutti gli elementi necessari per disporre la ctu contabile richiesta dalla parte ricorrente, si pronuncia condanna generica.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, avuto riguardo al valore della causa e all'attività svolta.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

nei confronti del MINISTERO dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA UFFICIO XII Ambi-



- to territoriale della provincia di Livorno, con ricorso depositato il 8 maggio 2013, nella causa iscritta al n. 628/2013 R.G.A.C.:
- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di [redacted] ad ottenere una nuova ricostruzione di carriera nel profilo di docente di scuola media previo pieno riconoscimento ai fini giuridici ed economici anche del servizio prestato nella scuola dell'infanzia negli aa.ss. dal 1977/78 al 1982/83;
 - b) condanna l'Amministrazione convenuta ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente nei termini di cui al capo a) e al pagamento in favore di [redacted] del trattamento retributivo dovuto e delle differenze stipendiali maturate e maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge e salvo il divieto di cumulo, dal dovuto al saldo, oltre che alla conseguente regolarizzazione contributiva;
 - c) condanna il MINISTERO dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA UFFICIO XII Ambito territoriale della provincia di Livorno, al pagamento in favore di [redacted] delle spese di lite che liquida ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.789,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori per fattane anticipazione.

Livorno, 8 luglio 2015

Il Giudice
Raffaella Calò

